

DELIBERAZIONE 3 FEBBRAIO 2026

12/2026/R/EEL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI MODULAZIONE DEI PRELIEVI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1372^a riunione del 3 febbraio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 517/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 517/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 385/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 564/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2025/R/eel);
- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 31 ottobre 2025, prot. Autorità 75682 del 31 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2025);

- la comunicazione di Terna del 29 dicembre 2025, prot. Autorità 90010 del 29 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione 29 dicembre 2025).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/23 prevede che Terna, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi;
- l'Autorità ha attuato quanto di propria competenza con le disposizioni di cui alla Sezione 4-31.10 “Servizio di riduzione dei prelievi” del TIDE, prevedendo che Terna, nell'ambito dei meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale (di seguito: SEN) di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/23, possa proporre l'approvvigionamento a titolo sperimentale di un servizio di riduzione dei prelievi, con attivazione del servizio notificata entro il secondo giorno antecedente a quello oggetto di riduzione e senza alcuna compensazione per il *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) al fine di stimolare la riduzione degli acquisti già sul mercato del giorno prima;
- per l'anno 2025, Terna ha proposto all'Autorità un regolamento per il servizio di riduzione dei prelievi; esso è stato approvato dall'Autorità con la deliberazione 517/2024/R/eel con validità limitata a tale anno e con possibilità per Terna di continuare ad avvalersi di tale servizio su base annua previa presentazione di una nuova proposta di approvvigionamento a termine;
- le giornate primaverili presentano ormai da diversi anni criticità in quanto il carico ridotto tipico di questi mesi si affianca ad un picco di produzione da fonti rinnovabili non programmabili: ciò si traduce, quindi, in un carico residuo (carico al netto della produzione da fonti rinnovabili non programmabili) piuttosto ridotto, a tratti potenzialmente negativo, con necessità di attivazione di servizi di modulazione a scendere quali, ad esempio, la procedura RIGEDI (Riduzione delle immissioni della Generazione Distribuita);
- con la comunicazione 31 ottobre 2025, Terna, nell'inviare all'Autorità un aggiornamento in merito alle azioni necessarie per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, viste anche le criticità nel rispetto delle tempistiche previste per l'implementazione delle nuove modalità di modulazione della generazione distribuita tramite controllore centrale di impianto (CCI) inizialmente previste dalla deliberazione 385/2025/R/eel, ha suggerito alcune ulteriori misure da implementare già dalla primavera del 2026 in aggiunta all'attivazione dei servizi di modulazione a scendere per fare fronte alle criticità relative al carico residuo,; in particolare, per quanto qui rileva, sono stati ipotizzati contratti con i clienti finali per l'aumento della domanda industriale, al fine di avere non solo la certezza di un quantitativo minimo di prelievo industriale, ma anche di ottenere nelle giornate più critiche dal punto di vista del carico residuo (es: Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) un incremento dei prelievi;

- tenendo conto di quanto segnalato nella comunicazione 31 ottobre 2025, Terna dal 17 novembre 2025 all’1 dicembre 2025 ha posto in consultazione il regolamento per il servizio di modulazione dei prelievi che prevede di contrattualizzare risorse che possano sia azzerare i propri prelievi nelle ore critiche per l’adeguatezza del sistema (con ciò assorbendo il servizio di riduzione dei prelievi approvvigionato per l’anno 2025) sia incrementare i propri prelievi nelle giornate più critiche per il carico residuo;
- con la deliberazione 564/2025/R/eel l’Autorità, ritenendo che la proposta formulata da Terna, con la lettera del 31 ottobre 2025, in merito ai contratti con clienti finali per l’aumento della domanda industriale, sia meritevole di accoglimento in quanto contribuisce alla gestione in sicurezza del SEN, ha integrato i criteri di cui alla Sezione 4-31.10 “Servizio di riduzione dei prelievi” del TIDE al fine di includere nel novero dei meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del SEN di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/23 anche la possibilità di incrementare i prelievi;
- con la comunicazione 29 dicembre 2025 Terna ha inviato all’Autorità la proposta di regolamento per il servizio di modulazione dei prelievi, come aggiornata a seguito della propria consultazione;
- in sintesi, la proposta di Terna di cui al precedente punto prevede che:
 - il servizio di modulazione dei prelievi sia approvvigionato con un’unica asta su base annuale con un fabbisogno di 2400 MW e un *cap* di 46.000 €/MW/anno (incrementato rispetto ai 45.000 €/MW/anno del 2025 per tenere conto che il servizio prevede altresì l’incremento dei prelievi e non la sola riduzione); all’asta partecipano direttamente i clienti finali titolari delle Unità di Consumo (di seguito: UC), eventualmente tramite consorzi;
 - il servizio riguardi il periodo temporale intercorrente fra la data di assegnazione dello stesso e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di assegnazione;
 - l’erogazione del servizio di modulazione dei prelievi sia riferita a raggruppamenti di carichi sotto la stessa UC di potenza disponibile per il servizio di modulazione pari ad almeno 1 MW che rispettino i requisiti previsti dal Codice di Rete per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire; le offerte sull’asta devono avere un volume minimo di almeno 8 MW, raggiungibile attraverso raggruppamenti di carichi sottesi sotto la medesima UC o attraverso raggruppamenti di carico sottesi ad aggregati di UC; ;
 - possano partecipare alla procedura di approvvigionamento anche i raggruppamenti di carichi già contrattualizzati per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
 - il servizio di modulazione dei prelievi possa essere attivato da Terna per un massimo di 120 ore all’anno; in caso di richiesta di riduzione dei prelievi Terna comunica l’attivazione del servizio tramite posta elettronica entro le 19.00 del secondo giorno antecedente all’erogazione del servizio (di seguito: giorno D-2); per l’incremento dei prelievi, invece, Terna identifica ex-ante dei giorni di attivazione vincolata, in cui il servizio è da erogarsi irrevocabilmente, e dei giorni di attivazione provvisoria, per i quali Terna conferma l’attivazione del servizio tramite posta elettronica entro le 19.00 del quarto giorno antecedente l’erogazione del servizio (di seguito: giorno D-4); le comunicazioni di Terna, sia

- ai fini della riduzione dei prelievi sia ai fini dell'incremento dei prelievi, esplicitano la direzione della modulazione (riduzione o incremento), i raggruppamenti di carichi che dovranno erogare il servizio e l'insieme dei periodi orari consecutivi per il quale è richiesto il servizio (di seguito: periodo di attivazione);
- in caso di servizio di modulazione dei prelievi in riduzione, i soggetti assegnatari del servizio hanno l'obbligo di azzerare la potenza prelevata dai propri raggruppamenti di carichi durante il periodo di attivazione; Terna si riserva la possibilità di impartire un comando di distacco con modalità analoghe a quelle previste per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire; il servizio si intende correttamente eseguito se il prelievo del raggruppamento di carichi con cui è erogato il servizio è pari a zero e il prelievo del sito che include il suddetto raggruppamento di carichi è non superiore alla differenza fra la *baseline* associata a tale sito e la potenza contrattualizzata con riferimento al servizio di modulazione dei prelievi; la *baseline* è determinata sulla base dei giorni omologhi della settimana precedente a quella di erogazione;
 - in caso di servizio di modulazione dei prelievi in incremento, i soggetti assegnatari del servizio hanno l'obbligo di programmare i prelievi, per il tramite dei propri BRP, assumendo che il servizio non debba essere erogato; nel tempo reale i soggetti assegnatari hanno l'obbligo di incrementare il proprio prelievo in coerenza con la potenza media feriale pari ai prelievi medi occorsi fra le 9.00 e le 17.00 nei 5 giorni feriali precedenti all'attivazione del servizio; il servizio si intende correttamente eseguito se il prelievo del raggruppamento di carichi con cui è erogato il servizio è mediamente superiore, nel periodo di attivazione, al massimo fra la potenza contrattualizzata per il servizio di modulazione dei prelievi e la potenza media feriale e superiore in ogni ora del periodo di attivazione al 70% del sopracitato valore massimo;
 - i soggetti assegnatari del servizio hanno diritto alla corresponsione del corrispettivo fisso risultante dall'asta, opportunamente ridotto nel caso in cui il servizio non sia erogato in modo corretto;
 - l'energia sottesa all'attivazione del servizio di modulazione dei prelievi in riduzione non dà diritto ad alcuna ulteriore remunerazione, non è contabilizzata nell'energia di modulazione complessiva e non comporta alcun aggiustamento dello sbilanciamento né alcuna compensazione per il BRP, in continuità con quanto previsto per il servizio di riduzione dei prelievi approvvigionato nell'anno 2025; lo scopo è, infatti, indurre i soggetti assegnatari del servizio a programmare i propri prelievi ridotti già sui mercati dell'energia;
 - l'energia sottesa all'attivazione del servizio di modulazione dei prelievi in incremento è contabilizzata nell'energia di modulazione complessiva (calcolata a partire da una *baseline* opportunamente identificata da Terna, in quanto non è possibile utilizzare il programma della singola UC poiché essa nella quasi totalità dei casi è gestita ai fini del diritto a immettere e prelevare in aggregato all'interno delle Unità Virtuali Zonali di prelievo) comportando un aggiustamento dello sbilanciamento; è ragionevole, quindi, ipotizzare che i BRP procedano a fatturare

- ai soggetti assegnatari del servizio il controvalore dell'energia a PUN Index GME con riferimento all'intera energia prelevata nel periodo di attivazione; Terna procede poi a rimborsare ai soggetti assegnatari del servizio il controvalore dell'energia (valorizzato a PUN Index GME) relativa a tutta la sopraccitata energia prelevata lo scopo è, infatti, indurre comunque i soggetti assegnatari del servizio a programmare sui mercati dell'energia il prelievo (basso) che avrebbero avuto in assenza di erogazione del servizio (così da evitare distorsioni al prezzo sui mercati dell'energia rispetto a quello che si sarebbe verificato in assenza di attivazione del servizio) e poi utilizzare l'incremento del prelievo per assorbire la produzione in eccesso da fonti rinnovabili non programmabili non adeguatamente programmata; nel caso in cui Terna rimborsasse solo il controvalore dell'energia di modulazione, il rimborso sconterebbe le eventuali anomalie relative ai profili storici che potrebbero essere non completamente attendibili soprattutto in caso in cui negli anni precedenti in tali giornate si siano verificati guasti o anomalie tali da alterare il profilo di prelievo; nel caso in cui il PUN Index GME risulti negativo, Terna non procede ad alcun rimborso e assicura agli esercenti del servizio il controvalore negativo (quindi una remunerazione) dell'energia prelevata;
- il contratto per il servizio di modulazione dei prelievi sia risolto, anche parzialmente con riferimento ad uno specifico raggruppamento di carichi, nel caso in cui:
 - l'assegnatario perda i requisiti per la partecipazione al servizio;
 - la potenza media mensile prelevata dal raggruppamento sia inferiore al 70% della potenza contrattualizzata per il servizio di riduzione dei prelievi in almeno tre mesi (pari a un quarto dei mesi di erogazione del servizio nell'ipotesi di erogazione su base annuale);
 - la riduzione dei prelievi non sia correttamente eseguita per due richieste di attivazione anche non consecutive;
 - l'incremento dei prelievi non sia correttamente eseguito per cinque richieste di attivazione anche non consecutive;
 - la liquidazione della remunerazione avvenga in un'unica soluzione su base annua;
 - nel caso in cui il medesimo raggruppamento di carichi eroghi sia il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire sia il servizio di modulazione di prelievi, le ore di attivazione del servizio di modulazione dei prelievi in riduzione (che, in quanto attivato nel giorno D-2 è prioritario rispetto al servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire che è attivato in tempo reale) sono neutralizzate ai fini della determinazione della potenza media mensile da garantire per il servizio di modulazione straordinaria istantanea a salire;
- con la comunicazione 29 dicembre 2025 Terna ha altresì inviato copia delle risposte pervenute dagli operatori durante la consultazione, unitamente ad una sintesi delle stesse; in particolare Terna ha ritenuto opportuno:
 - non accogliere le richieste degli operatori in merito a liquidazioni in corso d'anno in quanto ciò richiederebbe la predisposizione di un sistema di garanzie;

- non accogliere le richieste degli operatori di un incremento del premio rispetto al *cap* di 46.000 €/MW/anno;
- accogliere le richieste degli operatori relativamente alla partecipazione delle UC in aggregato, fermo restando il limite minimo di 8 MW per gli aggregati;
- accogliere le richieste degli operatori prevedendo la pubblicazione dei giorni di attivazione vincolata e dei giorni di attivazione provvisoria contestualmente alla pubblicazione dell'avviso relativo alla procedura di approvvigionamento a termine del servizio di modulazione dei prelievi.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il TIDE prevede che i costi relativi al servizio di riduzione dei prelievi siano coperti all'interno del prezzo unitario P_y^{rid} di cui alla Sezione 4-25.6.6 “Corrispettivo unitario relativo ai costi per il servizio di riduzione dei prelievi” del TIDE con determinazione su base annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e con possibilità di aggiornamento su base trimestrale;
- la deliberazione 564/2025/R/eel ha previsto che anche i costi derivanti dalle procedure di modulazione, in aumento, dei prelievi trovino copertura nell'ambito del prezzo unitario P_y^{rid} di cui alla Sezione 4-25.6.6 del TIDE.

RITENUTO CHE:

- la proposta di regolamento per il servizio di modulazione dei prelievi inviata da Terna con la comunicazione 29 dicembre 2025 sia conforme ai criteri individuati per tale servizio nel TIDE, come integrati dalla deliberazione 564/2025/R/eel; in particolare essa consenta:
 - in condizioni di criticità per l'adeguatezza del sistema, di contenere i picchi di prezzo sui mercati dell'energia, stimolando la presentazione da parte degli assegnatari del servizio di programmi (e conseguentemente offerte sul mercato del giorno prima) coerenti con l'azzeramento dei prelievi dei raggruppamenti di carichi per cui è richiesta l'attivazione del servizio di modulazione dei prelievi in riduzione;
 - in condizioni di criticità per il carico residuo, di mantenere inalterato l'esito dei mercati dell'energia rispetto al caso in cui non sarebbe richiesta l'attivazione del servizio di modulazione dei prelievi in incremento e di ridurre i margini necessari per la modulazione straordinaria a scendere, in quanto parte della produzione rinnovabile risulterebbe assorbita dall'incremento del carico dovuto all'attivazione del servizio;
- l'approvvigionamento del servizio su una finestra temporale sfalsata rispetto all'anno solare, con sessione di approvvigionamento nei primi mesi dell'anno e termine del servizio il 28 febbraio dell'anno successivo, consenta di dimensionare più efficacemente il servizio per fare fronte alle criticità primaverili relative al carico residuo ed estive relative all'adeguatezza del sistema;

- sia pertanto opportuno approvare la proposta di regolamento per il servizio di modulazione dei prelievi di cui al punto precedente;
- in coerenza con quanto accaduto per il servizio di riduzione dei prelievi per l'anno 2025, il nuovo servizio di modulazione dei prelievi (in riduzione e in aumento) debba ritenersi attivato a titolo sperimentale; Terna, qualora ritenga opportuno continuare ad avvalersi di detto servizio anche oltre il 28 febbraio 2027, possa ripresentare una nuova proposta per l'approvvigionamento del servizio di riduzione dei prelievi su base annua, con nuovi contratti con decorrenza non antecedente all'1 marzo 2027

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per il servizio di modulazione dei prelievi, come trasmesso da Terna all'Autorità con la comunicazione 29 dicembre 2025, con validità limitata ai contratti con termine al 28 febbraio 2027;
2. di prevedere che Terna, qualora intenda continuare ad avvalersi del servizio di riduzione dei prelievi anche oltre il 28 febbraio 2027, possa presentare una proposta di regolamento per l'approvvigionamento di tale servizio su base annua;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

3 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua